

**LIBRI SOCIALI, REGISTRI,  
SCRITTURE E DOCUMENTI CONTABILI  
NUMERAZIONE E BOLLATURA  
TENUTA E CONSERVAZIONE**

**Le scritture contabili rivestono una importanza notevole sia ai fini degli adempimenti previsti dal Codice civile per gli imprenditori sia ai fini della determinazione del reddito imponibile delle imprese e società commerciali nonché di esercenti arti e professioni.**

Le scritture contabili sono **i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.**


Le scritture contabili **contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l'organizzazione e la gestione dell'impresa.**

La tenuta delle scritture contabili è considerata un obbligo ed è disciplinata dal legislatore **per gli imprenditori che esercitano attività commerciali.**

Le scritture contabili hanno una **funzione fondamentale nella vita delle imprese commerciali** e dal loro esame deve essere possibile risalire a tutti i fatti e alle operazioni intervenute nel patrimonio aziendale.

Le scritture contabili devono, dunque, essere **uno «specchio» di quanto avviene all'interno dell'azienda, sia dal punto di vista economico che finanziario.**

## **SOCIETA' QUOTATE - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**



L'art. 14, comma 1, lett. n), della **Legge 28 dicembre 2005, n. 262** ha introdotto, nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia dei mercati finanziari), l'art. 154-bis che, limitatamente alle società quotate in borsa, istituzionalizza la figura del **dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**, demandando allo statuto le modalità di nomina, previo **parere obbligatorio dell'organo di controllo**.

### **Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo **parere obbligatorio dell'organo di controllo**.
2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una **dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero**.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone **adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio** e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari **devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi** per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con **apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio** e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché **la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili**. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. **Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari**, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

**Le scritture contabili rappresentano una particolarità nel nostro ordinamento in quanto costituiscono un esempio di **documento scritto**, ma **non sottoscritto**, **dotato di un suo valore probatorio specifico**.**

**La mancanza, tipica della scrittura contabile, di una sottoscrizione e, quindi, di una chiara imputabilità ad un determinato soggetto, in precedenza veniva surrogata attraverso la **preventiva vidimazione del libro**, consistente nella **numerazione e bollatura in ogni foglio** da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese o di un Notaio.**

**Ciò garantiva, da un lato, la **riferibilità del libro ad un certo imprenditore** (individuale o societario), e, dall'altro, **l'immodificabilità dei dati** che, una volta riportati su carta divenivano definitivi per il semplice fatto di essere contenuti in un supporto preventivamente valicato e riportati secondo le regole di una ordinata contabilità.**


**La vidimazione **tutelava l'identità del libro** e **impediva la sua sostituzione** in tutto o in parte, costituendo il presupposto per il valore probatorio delle scritture contabili.**

## NORMATIVA CIVILISTIVA



### CODICE CIVILE:

- **Articoli dal 2214 al 2220**
- **Articoli 2302, 2312 e 2315 (Snc e Sas)**
- **Articoli 2421 e 2422 (SpA)**
- **Articolo 2478 (Srl)**
- **Articolo 2496**
- **Articolo 2519 (Coop)**
- **Artt. 2709 - 2711**




- 1. Libro giornale**
- 2. Libro degli inventari**
- 3. Libri sociali**

## NORMATIVA FISCALE



### LEGGI SPECIALI:

- **DPR n. 633/1972 (Disciplina dell'IVA - Art. 39)**
- **DPR n. 600/1973 (Accertamento Imposte sui redditi) - Articoli dal 13 al 22**



- 1. Libro giornale e libro degli inventari;**
- 2. Registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;**
- 3. Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali;**
- 4. Scritture ausiliarie di magazzino.**

## **LA TIPOLOGIA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI**

In base al contenuto dei vari articoli che il Codice civile dedica ai libri e alle scritture contabili, esse vanno distinte in:

- a) **obbligatorie per tutti gli imprenditori** (artt. 2214, 2421, 2478 C.C.);
- b) **obbligatorie solo per alcuni tipi di imprenditori**, in relazione alla natura e alla dimensione dell'impresa (art. 2214, comma 2, C.C.);
- c) **facoltative** (art. 2218 C.C.).

### **LIBRI OBBLIGATORI**

Il Codice civile all'art. 2214 prevede che tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale devono tenere obbligatoriamente **il libro giornale e il libro degli inventari**.

Il libro giornale può essere tenuto anche in forma riassuntiva; in tal caso, tuttavia, affinché siano rispettate le norme dettate dal Codice civile, è necessario disporre di libri giornali sussidiari, regolarmente numerati e bollati, nei quali devono essere trascritte tutte le operazioni secondo l'ordine cronologico.

Questa tecnica fa sì che possano essere adottati i «**giornali sezionali**», cioè tanti libri giornali quante sono le sezioni dell'impresa (banche, clienti, fornitori, ecc.) o quante sono le filiali dell'azienda.

**I dati riportati in questi libri vengono riepilogati nel libro giornale generale.**

# I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

## A – PER LE SPA E SOCIETA' COOPERATIVE

Secondo quanto stabilito nel nuovo **art. 2421 C.C.**, oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, **la Società per azioni e le Società cooperative** (per il richiamo fatto all'**art. 2519 C.C.**) devono tenere i seguenti libri obbligatori:

- il **libro dei soci**, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
- il **libro delle obbligazioni**, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- il **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione**;
- il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione**;
- il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo**, se questo esiste;
- il **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti**, se sono state emesse obbligazioni;
- il **libro degli strumenti finanziari** emessi ai sensi art. 2447-sexies c.c..

## **B – PER LE SRL**

Secondo quanto stabilito nel nuovo art. **2478 C.C.**, oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società a responsabilità limitata deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- il **libro dei soci**, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
- il **libro delle decisioni dei soci**, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
- il **libro delle decisioni degli amministratori**;
- il **libro delle decisioni del collegio sindacale**, nominato ai sensi dell'art. 2477 c.c.

## **C – PER I CONSORZI PREVISTI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003 - CONFIDI**

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 36 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la **legge 24 novembre 2003, n. 326**, i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI), oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria, deve tenere:

1. il **libro dei consorziati**, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
2. il **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
3. il **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale**, se questo esiste;
4. il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale**, se questo esiste.

# I LIBRI E REGISTRI PARTICOLARI

## A. I LIBRI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del datore di lavoro domestico devono tenere **IL LIBRO UNICO DEL LAVORO**, introdotto in sostituzione dei vecchi libri obbligatori di lavoro (libri matricola, libro paga, nonché il registro delle imprese per le aziende agricole).

Fra i Datori di lavoro obbligati sono ricompresi anche:

- **Datori di lavoro agricoli;**
- **Datori di lavoro dello spettacolo;**
- **Datori di lavoro del settore autotrasporto;**
- **Datori di lavoro del settore marittimo;**

per i quali in precedenza si prevedeva una documentazione particolare.

La Circolare Ministeriale n. 20/2008 individua in un elenco dettagliato i **soggetti non obbligati**:

1. società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, relativamente al lavoro manuale e non manuale dei soci;
2. impresa familiare, relativamente al lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini che lavorano all'interno dell'Azienda;
3. titolari di Aziende individuali artigiane che operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi solo di soci e familiari coadiuvanti;
4. società (di persone e di capitale) e ditte individuali del commercio che operino con il solo lavoro del titolare o dei soci lavoratori;
5. Pubbliche Amministrazioni (provvedono già alle registrazioni mediante l'utilizzo di fogli o cedolini o ruoli di paga elaborati individualmente per ciascun dipendente).

## **B. I LIBRI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA**

Registri previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, quali:

- **il registro di carico e scarico di autoveicoli;**
- **il registro degli autoveicoli affidati a terzi;**
- **il registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi; ecc.**

**N.B. Il registro degli affari per gli esercenti le pubbliche agenzie di affari è ora passato alla competenza dei Comuni.**

## **C. I LIBRI PREVISTI DALLE LEGGI SULL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE**

## **D. ALTRI REGISTRI PARTICOLARI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI**

## **I LIBRI E LE SCRITTURE FACOLTATIVE**

**La legge lascia piena libertà di organizzare la contabilità con i metodi e le forme preferite a seconda della natura e delle dimensioni dell'impresa. Secondo quanto stabilito dall'art. 2218 del Codice civile, l'imprenditore può far numerare e bollare, nei modi indicati nell'art. 2215 dello stesso Codice, «gli altri libri da lui tenuti».**

**In sostanza, all'imprenditore commerciale, oltre ai libri e alle scritture contabili obbligatorie (libro giornale e libro degli inventari), è concessa la facoltà di tenere anche altre scritture contabili che vengono normalmente definite «scritture facoltative».**

**Per queste scritture è fatto obbligo dell'osservanza delle formalità estrinseche previste all'art. 2215 del Codice civile dipendendo da tale osservanza la rilevanza probatoria [ex art. 2709 e ss. c.c .](#)**

***Art. 2709 - Efficacia probatoria contro l'imprenditore***

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

***Art. 2710 - Efficacia probatoria tra imprenditori***

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

## **SOGGETTI OBBLIGATI SECONDO LA NORMATIVA CIVILISTICA**

Per la norma civilistica, è obbligato a tenere le scritture contabili **«l'imprenditore che esercita un'attività commerciale»**, ad esclusione del **«piccolo imprenditore»** (art. 2214 c.c.).

**L'imprenditore commerciale**, sia individuale che collettivo, viene iscritto nella **Sezione ordinaria** del Registro delle imprese; mentre **i piccoli imprenditori** (artigiani, coltivatori diretti del fondo, piccoli commercianti, coloro che esercitano un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia) **sono iscritti in una Sezione speciale** del Registro delle imprese.

Dunque, gli «imprenditori» obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che possono essere persone fisiche o società, sono **i soggetti iscritti nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese**, e precisamente:

- gli imprenditori commerciali individuali «non piccoli»;
- le società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
- le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.);
- i consorzi e le società consortili;
- le società cooperative;
- i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.);
- le Aziende speciali.

## **SOGGETTI OBBLIGATI SECONDO LA NORMATIVA FISCALE**

La norma fiscale, pur richiamandosi al dettato dell'art. 2195 c.c., amplia **l'ambito di applicazione** del requisito di «attività d'impresa» anche ad altre fattispecie.

Ai sensi dell'**art. 13 del D.P.R. n. 600/1973**, sono soggetti all'obbligo della tenuta delle scritture contabili:


- a) le società soggette alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici, le società di armamento e le società di fatto;
- d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- f) le società o associazioni fra artisti e professionisti;
- g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

**IL CAMMINO DELLA SEMPLIFICAZIONE**  
**SULLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

## LA SOPPRESSIONE DELLA VIDIMAZIONE INIZIALE

Prima delle modifiche apportate dal **D.L. 10 giugno 1994, n. 357**, convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489, il Codice Civile e le leggi speciali indicavano i libri e registri soggetti alla vidimazione distinguendo la vidimazione in «**vidimazione iniziale**» e «**vidimazione annuale**».

L'art. 7-bis, introdotto dalla **legge di conversione n. 489/1994, n. 489 del D.L. n. 357/1994**, ha ridisciplinato la materia delle vidimazioni ai fini civilistici, disponendo quanto segue:



- ❖ la **soppressione dell'obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e del libro inventari**, attraverso la modifica degli artt. 2216 e 2217 del Codice civile (**con i commi 1 e 2**);
- ❖ la opzione per la **tenuta delle scritture contabili con modalità informatiche** (**con il comma 4-ter**);
- ❖ la **soppressione dell'obbligo di vidimazione annuale dei libri sociali** indicati all'art. 2421 e, di conseguenza, in quelli indicati all'art. 2490 (**con il comma 5**).

**Tale soppressione ha avuto effetto dall' 11 agosto 1994.**

## **LA SEMPLIFICAZIONE DELLE INDICAZIONI DA INSERIRE NELLE SCRITTURE CONTABILI**

La **legge 28 dicembre 1995, n. 549**:

- a) ha demandato al Governo di emanare regolamenti concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili;
- b) ha introdotto la **tassa forfetaria annuale** per la numerazione e la bollatura dei libri, registri e scritture contabili di ogni tipo, **tenuti dalle società di capitali**, modificando la nota 3 dell'art. 23 della Tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992.

**Tassa dovuta indipendentemente dal numero dei libri e dal numero delle pagine soggette a bollatura e vidimazione.**

In attuazione della delega di cui alla lettera a), sono stati successivamente emanati due Decreti del Presidente della Repubblica:

- il **n. 695 del 9 dicembre 1996** (Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili) e
- il **n. 696 del 21 dicembre 1996** (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi)

## LE NOVITA' IN MATERIA DI BOLLATURA E NUMERAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 581 DEL 1995

L'art. 7 del regolamento di attuazione del Registro delle imprese, approvato con D.P.R. n. 581/1995, prevede che al Registro delle imprese siano demandati compiti anche in materia di bollatura e di numerazione dei libri sociali e delle scritture contabili, con l'introduzione di **due importanti novità**.

- ❖ **La prima è relativa alla numerazione: la numerazione del libro giornale e del libro inventari dovrà essere progressiva per ciascun imprenditore.**
- ❖ **La seconda è quella relativa alla gestione informatica di tale numerazione: la bollatura e la vidimazione dei libri obbligatori previsti dall'art. 2214 c.c. (**libro giornale e libro inventari**) saranno memorizzati nel Registro delle imprese a fini di mera «ricognizione dell'avvenuta formalità».**

**Entrambi gli adempimenti relativi alla «numerazione progressiva» e alla «memorizzazione della numerazione» sono stati concepiti allo scopo di «porre fine alla pratica più volte denunciata dalla dottrina della cosiddetta contabilità parallela».**

## **LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 383 DEL 2001**

Con l'art. 8 della **Legge n. 383 del 18 ottobre 2001**, concernente "Primi interventi per il rilancio dell'economia", viene introdotta una semplificazione rilevante per le imprese: **l'abrogazione dell'obbligo di bollatura e di vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari.**

La stessa disposizione è applicabile anche ai registri IVA e per altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi.

**Rimane l'obbligo della bollatura dei libri sociali tenuti dalle società di capitali e società cooperative, indicati negli articoli 2421, 2478 e 2519 del Codice Civile.**

**La soppressione non riguarda i libri e i registri la cui tenuta è prevista da disposizioni diverse. In sostanza continuerà ad esistere l'obbligo della numerazione e bollatura per tutti quei libri o registri per i quali tale obbligo viene previsto da una norma speciale.**

## LA NUMERAZIONE E BOLLATURA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Legge 18 ottobre  
2001, n. 383

Interventi per il rilancio dell'economia – Soppressione di adempimenti inutili e semplificazione - **ART. 8:** Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori.

### Art. 2215 - (Modalità di tenuta delle scritture contabili).

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

Art. 39, D.P.R. n. 633/1972: Tutti i registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 22, D.P.R. n. 600/1973: Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.

## CONSEGUENZE

A decorrere dal 25 ottobre 2001 viene **soppresso l'obbligo della bollatura di molte scritture contabili e registri.**  
E' rimasto l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine.

Continuerà ad esistere **l'obbligo della numerazione e della bollatura** per tutti quei libri o registri per i quali tale obbligo viene previsto da una norma speciale.

### REGISTRI FISCALI

- a) Viene **soppresso l'obbligo di bollatura di tutti i registri previsti dalla normativa fiscale;**
- b) **Rimane l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;**
- c) **Rimane l'esenzione dall'imposta di bollo (anche in caso di bollatura).**

### LIBRI E REGISTRI CIVILISTICI

La nuova normativa non propone alcuna modifica riguardante la tenuta dei libri sociali, regolamentata dalla norma civilistica.

Pertanto, continueranno ad essere numerati, bollati e vidimati tutti i libri previsti dagli **articoli 2421 e 2478 C.C.** (libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione, ecc.).

Questi libri, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente e bollati su ogni pagina, a norma dell'art. 2215 C.C. (*art. 2421, 2° comma C.C.*)

## LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IVA

Dal **1° gennaio 2002** sono entrate in vigore le semplificazioni contenute nel **D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435**, che riguardano essenzialmente l'IVA:

- **abrogazione della dichiarazione IVA periodica;**
- **variazione dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione IVA autonoma;**
- **introduzione del nuovo obbligo di comunicazione dei dati relativi all'IVA riferiti all'anno solare precedente;**
- **abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche;**
- **semplificazione per la tenuta dei registri IVA;**
- **possibilità di non tenere i registri IVA effettuando, entro precisi termini, le registrazioni solo nel libro giornale.**

## **LA NUOVA NORMATIVA E LE NOVITA' IN MATERIA DI NUMERAZIONE**

### **NORMATIVA PREVIGENTE**

**Secondo il sistema previgente, il principio era quello della progressività della numerazione entro ciascun anno.**

**La numerazione doveva essere sempre progressiva e continua anche se relativa a diversi volumi del libro giornale che venivano fatti bollare nel corso del medesimo anno. Cambiando l'anno la numerazione doveva ripartire da 1.**

**L'anno da indicare era l'anno in cui veniva effettuata la bollatura.**

**Il libro giornale così numerato e bollato poteva essere utilizzato anche per gli anni successivi rispetto all'anno in cui era stata effettuata la bollatura. La contabilità, ad esempio del 2005, poteva essere stampata su un registro recante l'indicazione dell'anno 2003 (anno in cui è stata effettuata la bollatura).**

**L'abrogazione dell'obbligo di bollatura ha determinato, quale immediata conseguenza, il cambiamento delle modalità di numerazione progressiva del libro giornale e del libro degli inventari.**

### **NORMATIVA ATTUALE**

- 1. Anche dopo l'abrogazione dell'obbligo di bollatura delle scritture contabili, la numerazione delle pagine che compongono i libri e i registri **può continuare ad essere apposta preventivamente** (numerazione preventiva per blocchi).**
  
- 2. E', tuttavia, **consentito che la numerazione delle pagine sia effettuata durante la fase di stampa** del libro o del registro, anziché preventivamente. Il contribuente , in questo caso, attribuisce un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa.**
  
- 3. In ogni caso **la numerazione progressiva delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno.****
  
- 4. In sede di numerazione delle pagine del libro giornale e del libro degli inventari, **va indicato l'anno prima del numero di pagina** (ad esempio: 2006/1, 2006/2 ....) continuando ad applicare i criteri dettati a suo tempo dal Ministero dell'industria nelle Circolari n. 3407/C del 9 gennaio 1997 e n. 3450/C del 27 ottobre 1998. L'esigenza di indicare l'anno è nata allo scopo di limitare la progressività della numerazione ai libri nello stesso anno.**

**5. L'anno da indicare cambia a seconda del tipo di numerazione che viene utilizzato. Per cui:**

- a) Nel caso l'imprenditore effettui una **numerazione preventiva delle pagine e per blocchi**, l'anno da indicare dovrà essere **quello in cui l'imprenditore effettua materialmente l'operazione di numerazione delle pagine**;
- b) Nel caso, invece, l'imprenditore attribuisca un **numero progressivo per ogni pagina, durante la fase di stampa, prima di utilizzare la stessa**, l'anno da indicare sarà **quello in cui viene effettuata materialmente la numerazione delle singole pagine, indipendentemente dal periodo in cui si riferisce stampa del libro**. (Esempio: Contabilità del 2004 - Stampa nel 2005 - L'indicazione dell'anno e della numerazione sarà: 2005/1, 2005/2, 2005/3, .....).
- c) Nel caso la contabilità relativa ad un anno venga stampata in parte nell'anno stesso e in parte nell'anno successivo (ad esempio: 2005 e 2006) non è possibile utilizzare uno stesso registro, ma **devono essere obbligatoriamente utilizzati due diversi registri**: il primo dovrebbe contenere pagine numerate con l'anno 2005 (2005/1, 2005/2 ....); il secondo dovrebbe contenere una nuova numerazione preceduta dall'indicazione dell'anno successivo (2006/1, 2006/2 ...).

**Pertanto il registro dovrebbe essere cambiato e la numerazione dovrebbe ripartire da 1 ogni volta che l'operazione di numerazione, precedente l'operazione di stampa, venga eseguita in un anno diverso.**

## **LE COMPETENZE IN MATERIA DI BOLLATURA**

**Sono competenti alla bollatura e vidimazione delle scritture contabili:**

- 1. il Registro delle imprese;**
- 2. il Notaio;**
- 3. gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate;**
- 4. altri organi di volta in volta individuati dalle leggi speciali** (INPS, INAIL, Questura, U.T.F, Comune, ecc.)

**Né l’art. 2215 C.C., né il D.P.R. n. 581/1995 precisano quale sia l’ufficio territorialmente competente alla numerazione e alla bollatura dei libri, registri e scritture contabili.**

A seguito delle modifiche apportate ai citati art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, **sono venute a cessare le competenze degli Uffici delle Entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili.**

Ne consegue che **la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell’Ufficio del Registro delle imprese o dei Notai.**

Nel caso norme speciali prevedano che determinati registri vadano bollati **dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate**, tali registri continueranno ad essere bollati dagli Uffici del Registro (*Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 11 dicembre 2001*).

## LE COMPETENZE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**D.P.R. n. 581/1995  
Art. 2, comma 1, lett. e)**



1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge e in particolare:

*(Omissis)*

**e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.**


**D.P.R. n. 581/1995  
Art. 7, comma 5**



5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile **sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità.** La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. **La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha una numerazione separata e progressiva.**

**Quali libri possono essere bollati dal Registro delle imprese?**

## **Di quali soggetti? Con quale localizzazione?**



**Considerata la struttura, la competenza territoriale e gli obblighi (di memorizzazione del libro giornale e del libro degli inventari), si può ritenere che l'Ufficio del Registro delle imprese competente sia quello presso cui l'imprenditore è iscritto e nella sua circoscrizione ha la sede legale.**

## **COMPETENZE PER LE IMPRESE PLURILocalizzate**

### **REGISTRO DELLE IMPRESE**

- **Vale il principio indicato in precedenza.**
- **Nella previgente normativa facevano eccezione i “Libri giornali sezionali”, ma solo nel caso la società avesse denunciato una “sede secondaria”. In questo caso il libro giornale sezionale utilizzato nella sede secondaria poteva essere bollato e vidimato presso il Registro delle imprese dove era iscritta la sede secondaria.**
- **A seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura non hanno più senso queste considerazioni. Rimangono solo nel caso di bollatura facoltativa.**

## **UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **Competenza territoriale**

## **NOTAIO**

**Il Notaio ha la competenza di bollare e vidimare qualsiasi tipo di libro per qualsiasi imprenditore, indipendentemente dalla sua localizzazione.**

## **IMPOSTE – DIRITTI - TASSE**

## IMPOSTA DI BOLLO

### 1. IMPORTO DELL'IMPOSTA

Con il comma 4, dell'articolo 8 della legge n. 383/2001 viene **modificato anche l'articolo 16 della Tariffa, Parte Prima, Allegato A, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con l'aggiunta della nota 2-bis.**

A seguito di queste modifiche, vengono introdotte le seguenti novità:

- 1. Per i libri soggetti alla numerazione e alla bollatura (libri sociali) nulla è mutato: l'imposta di bollo è attualmente fissata nella misura di **14,62 euro**, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.**
- 2. Per il libro giornale e il libro degli inventari, utilizzati dai soggetti che scontano la tassa forfetaria annuale di concessione governativa (società di capitali), nulla è mutato: l'imposta di bollo è attualmente fissata nella misura di **14,62 euro**, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.**
- 3. Per il libro giornale e il libro degli inventari, tenuti dai soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa (imprese individuali, società di persone e società cooperative), **non più soggetti né a bollatura e né vidimazione**, è dovuta una **imposta di bollo raddoppiata**, di importo**

attualmente fissato nella misura di **29,24 euro**, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine (Nota 2-bis, art. 16).

- 4. Considerato che è possibile effettuare la numerazione del registro anche al momento in cui si utilizza la pagina, l'imposta di bollo dovrà essere assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate, indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva (Circ. n. 92/E del 22 ottobre 2001; n. 64/E del 1° agosto 2001; n. 85/E del 12 marzo 2002).**
- 5. Per i libri soggetti all'obbligo di bollatura iniziale, le marche da bollo devono essere apposte sull'ultima pagina numerata, nella misura di **14.62 euro** per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine (art. 16, Tariffa, Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).**
- 6. Relativamente ai libri per i quali detto obbligo è stato soppresso (libro giornale e libro degli inventari), l'imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva, e cioè prima di effettuare qualsiasi annotazione, sulla prima pagina numerata e successivamente sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100 pagine (1, 101, 201 .... ).**

Riassumendo:

- 1. Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da:
  - a) gli imprenditori commerciali individuali,**
  - b) le società di persone,****

- c) **le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo);**
- d) **le mutue assicuratrici;**
- e) **i consorzi,**

dovrà essere applicata una **marca da bollo dell'importo di 29,24 euro**, ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

2. **Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da:**

- a) **le società per azioni,**
- b) **le società in accomandita per azioni,**
- c) **le società a responsabilità limitata,**
- d) **le società consortili a responsabilità limitata**

continuerà ad essere applicata una **marca da bollo dell'importo di 14,62 euro**, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

3. **Su tutti gli altri libri soggetti a numerazione e bollatura**, continuerà ad applicarsi una **marca da bollo dell'importo di 14,62 euro**, per ogni 100 pagine e frazione di 100 pagine. L'incremento dell'imposta di bollo non riguarderà, infatti, i libri sociali non rientranti nell'articolo 2214 del Codice civile.

**Le società cooperative edilizie, le cooperative sociali e le ONLUS** (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997) **continuano ad essere esentate dal pagamento dell'imposta di bollo.**

## **2. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Come norma generale, indipendentemente dal tipo di numerazione che si intende effettuare, l'imposta di bollo, dovuta per la formalità della numerazione delle pagine del libro giornale e

del libro degli inventari, va assolta **prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina di ciascuno dei libri.**

Nel caso venga effettuata la **numerazione per blocchi**, essendo l'imprenditore in grado di conoscere preventivamente l'esatta misura dell'imposta di bollo che deve essere assolta per utilizzare regolarmente il libro giornale e/o il libro degli inventari (ad esempio: libro di 300 pagine – imposta di bollo di 43,86 euro; per i soggetti che non pagano la tassa forfetaria annuale, l'importo dell'imposta di bollo sarà raddoppiato: 87,72 euro), **l'imposta di bollo va applicata globalmente o sulla prima pagina e sull'ultima pagina numerata del libro.**

Nel caso, invece, l'imprenditore decida di **numerare le pagine che compongono il registro man mano che vengono utilizzate**, l'imposta di bollo deve essere sempre assolta prima dell'utilizzo del registro e **va applicata iniziando dalla prima pagina numerata e successivamente sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100 pagine** (1, 101, 201, 301 ....).

In entrambi i casi, l'imposta di bollo può essere assolta **mediante marche, bollo a punzone o mediante versamento** da effettuarsi presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il **modello F23** (utilizzando il **codice tributo 485T** – Imposta di bollo su libri e registri).

In questo ultimo caso, sulla prima pagina del registro, andranno riportati gli estremi del versamento.

**QUESITO: Può essere riportata nell'anno successivo la maggiore imposta assolta**

**laddove il numero delle pagine utilizzate nel corso del periodo d'imposta sia stato inferiore a 100 o ad un multiplo di esse?**

**Esempio: una impresa assolve l'imposta di bollo nella misura di 14.62 euro per 100 pagine e ne utilizza solo 70 per effettuare la stampa della contabilità nel corso del 2005. In considerazione del fatto che nell'anno precedente il numero delle pagine effettivamente utilizzate è stato inferiore alle 100, l'imposta di bollo dovrà essere nuovamente assolta prima di procedere all'effettuazione delle ulteriori stampe nel corso del 2006 o può essere considerata assolta l'imposta di bollo anche per le successive 30 pagine da stampare nel 2006?**

**RISPOSTA: L'imprenditore perde definitivamente l'imposta di bollo assolta prima dell'utilizzo del registro, senza che vi sia la possibilità di riportarla all'anno successivo, tutte le volte in cui il numero delle pagine stampate sia inferiore a 100 o ad un multiplo di esse e sia necessario, contestualmente all'operazione di azzeramento della numerazione, il cambiamento dell'anno da indicare nel registro prima del numero di pagina.**

## **LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA**

## L'ABROGAZIONE DELLA BOLLATURA E L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

L'abrogazione dell'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari ha avuto riflessi anche sulla materia della tassa di concessione governativa.

**Il problema relativo all'obbligo o meno del pagamento della tassa di concessione governativa va risolto ricollegandolo all'obbligo o meno di bollatura o di numerazione, analizzando le note 1 e 3 dell'art. 22 della Tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992.**

### NOTA 1



Solo bollatura

- **L'obbligo di pagamento della T.C.G. è ricollegato all'operazione di bollatura. Pertanto, essendo stato soppresso l'obbligo di bollatura è venuto meno anche l'obbligo di versare la tassa di concessione governativa.**

**Viceversa, se l'imprenditore volesse avvalersi della facoltà di far bollare i libri di cui all'art. 2214 C.C., la TCG sarà dovuta.**

### NOTA 3



Bollatura e Numerazione

- E' riferita alle **sole società di capitali**. Si tratta, anzitutto, di una tassa annuale, stabilita in una misura fissa indipendentemente dal numero dei libri o registri tenuti.

**L'obbligo di pagamento non è correlato solo alla bollatura dei registri, ma anche alla numerazione delle pagine degli stessi.**


**L'abrogazione dell'obbligo di bollatura, quindi, non determina alcun effetto sull'obbligo di pagamento della tassa in questione.**

In altre parole, **continuerà ad esistere l'obbligo di pagamento della tassa forfetaria annuale**, correlato, in questo caso, all'obbligo di numerazione progressiva delle pagine.

In conclusione:

❖ **Saranno esentati dal pagamento della tassa forfetaria:**

- gli imprenditori commerciali individuali,
- le società di persone,
- le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo);
- le mutue assicuratrici;
- i consorzi saranno esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa.




Questi imprenditori, nel caso richiedano la bollatura dei libri sociali previsti dalla normativa civilistica, **dovranno pagare, per ogni libro, la T.C.G. di 67,00 euro.**

❖ **Continueranno a pagare la tassa forfetaria:**

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili a responsabilità limitata;
- le Aziende speciali e i consorzi fra Enti territoriali di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

**TASSA ORDINARIA**



**Da pagare solo nel caso di richiesta di bollatura**

Soggetti tenuti al pagamento di tale tributo sono:

- a) gli imprenditori commerciali individuali;
- b) le società di persone;
- c) le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo) (Ris. Min. Fin. n. 108/E del 3 maggio 1996);


**SOGGETTI  
INTERESSATI**



**LIBRI  
INTERESSATI**



**MODALITA' DI  
PAGAMENTO**



**IMPORTI E  
TERMINI DI  
PAGAMENTO**




Per i libri di cui all'art. 2215 C.C. (Libro giornale e libro degli inventari) e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge e volontariamente (art. 2218 c.c.) sono fatti numerare e bollare nei modi previsti, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

- **Con il CCP n. 6007**, intestato a: *Ufficio Registro – Tassa concessione governativa - ROMA* (CCP n. 210906, per la Regione Sicilia)
- **A mezzo di apposite marche di concessione governativa.**

- ❖ **IMPORTO:** 67,00 Euro
- ❖ **TERMINE DI PAGAMENTO:** Prima della numerazione e bollatura.

**TASSA FORFETTARIA ANNUALE**




**Da pagare sempre**


Rientravano, pertanto, in questa ipotesi:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili a responsabilità limitata;

**SOGGETTI  
INTERESSATI**




**LIBRI  
INTERESSATI**



Tutti i libri, registri e scritture contabili, sia obbligatorie che non, indipendentemente dal numero dei libri e dal numero delle pagine.

**MODALITA' DI  
PAGAMENTO**



A decorrere dal 1° ottobre 2006, tale tassa va pagata esclusivamente con il modello F24 telematico (Codice tributo 7085).

**IMPORTI E  
TERMINI DI  
PAGAMENTO**



- ❖ **IMPORTI:**
  - Euro 309,87 annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è inferiore a euro 516.456,87;
  - Euro 516,46 annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è superiore a euro 516.456,87.
- ❖ **TERMINE DI PAGAMENTO:** Entro il 16 marzo di ogni anno.

## **CASISTICA IN MERITO AI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA FORFETTARIA ANNUALE**

### **1. Società sciolte e poste in liquidazione**

**Fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri, registri e scritture contabili (e cioè fino al momento della cancellazione) la tassa va pagata.**

## **2. Società soggette a procedure concorsuali**

**MINISTERO**: la tassa va pagata in quanto la legge non prevede un esplicito esonero (Parere del 30 gennaio 1996; Circ. n. 108/E del 3 maggio 1996).

**TRIBUNALE DI TORINO**: La tassa non va pagata in quanto il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dalla norma civilistica, ma solo alla tenuta di un registro “preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori” (prima dal giudice delegato), per annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione (art. 38, L.F.) (Ord. del 9 febbraio 1996).

**La tassa va pagata se alla stessa segue un servizio reso al contribuente da parte di una Pubblica Amministrazione.**

**In questo caso, non sussistendo più l'obbligo della tenuta delle scritture contabili non è più dovuta neanche la tassa in questione.**

## **3. In caso di trasformazione**

**Per la determinazione dell'importo della tassa da pagare ci si deve riferire esclusivamente all'importo del capitale o del fondo di dotazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.**

Per la determinazione della tassa non hanno quindi alcuna rilevanza le altre vicende societarie (aumento o riduzione del capitale, scioglimento e liquidazione, trasformazione, ecc.).

**Quale tassa deve pagare una società di persone che, nel corso dell'anno, si trasforma in società di capitali o viceversa e chiede di bollare dei libri previsti per il nuovo tipo di società?**

## **CASISTICA**

### **A. Trasformazione di SNC in SRL prima del 16 marzo**

Prima di bollare i libri deve pagare la tassa annuale, utilizzando il CC Postale n. 6007, trattandosi di primo pagamento (ma non è escluso il pagamento tramite il modello F24, anche in considerazione di una possibile compensazione con eventuali crediti spettanti).

### **B. Trasformazione di SNC in SRL dopo il 16 marzo**

Prima di bollare i libri deve pagare la tassa annuale nelle modalità di cui al caso A.

### **C. Trasformazione di SRL in SNC prima del 16 marzo**

Essendo scattato l'obbligo di pagamento della tassa forfetaria annuale con il 1° gennaio (non ha rilevanza che la legge concede la possibilità di pagare tale tassa entro il 16 marzo), prima di bollare i libri deve essere pagata la tassa forfetaria annuale utilizzando il modello F24, anche se la società che è nata dalla trasformazione è una società di persone.


### **D. Trasformazione di SRL in SNC dopo il 16 marzo**

Non deve essere pagata alcuna altra tassa, in quanto la tassa pagata ha validità annuale. Sia nel caso C che nel caso D, l'obbligo di pagamento della tassa forfetaria cessa al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione.


## **RIEPILOGANDO: bollo e tassa sulle concessioni governative**

**Libro giornale e libro degli inventari tenuti da:**

- a) **gli imprenditori commerciali individuali,**
- b) **le società di persone,**
- c) **le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo);**
- d) **le mutue assicuratrici.**




Deve essere applicata una marca da bollo dell'importo di **29,24 euro**, per ogni **100 pagine** o frazione di 100 pagine.




La soppressione dell'obbligo della bollatura fa venir meno l'obbligo del pagamento della tassa sulle concessioni governative.

**Libro giornale e libro degli inventari tenuti da:**

- a) **le società per azioni,**
- b) **le società in accomandita per azioni,**
- c) **le società a responsabilità limitata,**
- d) **le società consortili per azioni e a responsabilità limitata.**




Come in precedenza, deve essere applicata una marca da bollo dell'importo di **14,62 euro**, per ogni **100 pagine** o frazione di 100 pagine.



Continua ad esistere l'obbligo di pagamento della tassa forfetaria annuale.

**Su tutti gli altri libri soggetti a numerazione e bollatura**



Come in precedenza, deve essere applicata una marca da bollo da **14,62 euro**, per ogni **100 pagine** e frazione di 100 pagine. L'incremento dell'imposta di bollo non riguarda, infatti, i libri sociali non rientranti nell'articolo 2214 del Codice Civile.

## **CONTROLLO SUL PAGAMENTO DELLA TASSA FORFETTARIA ANNUALE**

Secondo il Ministero delle finanze (Nota del 11 gennaio 1996) i pubblici ufficiali devono provvedere alla bollatura dei libri senza richiedere la ricevuta del versamento della tassa in questione. **Il controllo sull'avvenuto pagamento spetta all'Amministrazione finanziaria.**

Noi riteniamo che torni applicabile il disposto di cui al 2° comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, secondo il quale *“Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso”*, per cui **il funzionario camerale non può bollare i libri se non ha la prova dell'avvenuto pagamento della tassa in questione.**

### **SANZIONI PER L'OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO**

Si applica quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (In vigore dal 1° aprile 1998), e precisamente l'istituto del **“ravvedimento”**.

### **COOPERATIVE E ONLUS**

## BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA BOLLATURA DEI LIBRI

Cooperative a mutualità prevalente e non



- **Imposta di bollo**: Assoggettate dal 1° gennaio 1993 a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 della Tabella – Allegato B;
- **TCG**: Assoggettate (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

Cooperative edilizie



- **Imposta di bollo**: Esentate;
- **TCG**: Riduzione della tassa ad un quarto (**euro 16,75 per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine**) (Art. 147, lett. f), R.D. 28 aprile 1938, n. 1165; art. 14, D.P.R. n. 641/1972; Min. Fin. Ris. n. 402149 del 31 maggio 1975).

**ONLUS**  
Cooperative sociali  
Organismi di volontariato  
(art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/1997)




- **Imposta di bollo**: Esentate (Art. 17, D. Lgs. n. 460/1997; art. 27-bis, Tabella Allegato B, D.P.R. n. 642/1972)
- **TCG**: Esentate (Art. 18, D. Lgs. n. 460/1997; art. 13-bis, Tariffa Allegata al D.P.R. n. 641/1972).

## QUANDO SUSSISTE L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

### **IMPOSTA DI BOLLO**

**Art. 16 della  
Tariffa – Allegato A  
– Parte Ia –D.P.R. n.  
642/1972**




**Viene prevista l'imposta di bollo** nella misura di 14.62 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine per:

- a) **repertori e libri di cui all'art. 2214, primo comma, C.C.** (libro giornale, libro degli inventari);
- b) **ogni altro registro se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 C.C.**

### **T.C.G.**

**Art. 22 della  
TARIFFA –  
Approvata con  
D.M. 28/12/1995**




**NOTA 1** - La tassa è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 C.C.) sono fatti bollari nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

## **OSSERVAZIONI**

- 1.** Il rinvio all'articolo 2216 C.C. fatto dall'art. 16, non risulta più attuale in quanto tale articolo, a seguito della modifica apportata dall'art. 7-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 1994, n. 489 (In vigore dal 12 giugno 1994), **non contiene più alcuna previsione relativa a modalità di bollatura e vidimazione di registri.**

**2. I registri che non devono essere bollati e vidimati con le modalità previste dall'art. 2215 C.C. sono esclusi**

- ❖ **dal pagamento dell'imposta di bollo** (in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16 della Tariffa – Allegato A – Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972);
- ❖ **dal pagamento della TCG** (in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, approvata con il D.M. 28 dicembre 1992) (Si citano, ad esempio: i registri nautici, i registri tenuti dai gestori di centri di raccolta di veicoli cessati dalla circolazione, i registri degli infortuni sul lavoro, i registri di carico e scarico, ecc.)



**Dunque, l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo e della TCG sussiste soltanto per i libri e registri che devono essere bollati e vidimati dall'ufficio del Registro delle imprese o da un Notaio, nei modi di cui all'art. 2215, o secondo le disposizioni di leggi speciali** (Ministero delle Finanze, Risoluzioni n. n. 392217 del 20 aprile 1993; n. 27/E del 1° febbraio 1995; n. 68/E del 9 marzo 1995; n. 19/E del 20 gennaio 1996; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 5/E del 23 gennaio 2004).

## **DIRITTI DI SEGRETERIA**

Per ogni libro o registro di cui si chiede la bollatura presso l'Ufficio del Registro delle imprese, continuerà ad essere dovuto un diritto di segreteria che, a decorrere dal 3 dicembre 2004, è fissato nella misura di **30,00**.

Tale diritto - è questa è una novità dei nuovi diritti di segreteria - è previsto **indipendentemente dal numero delle pagine di cui è composto il libro da vidimare e bollare.**

**D.I. 23 marzo 2000, riconfermato nel  
D.I. 30 ottobre 2001  
In vigore fino al 2 dicembre 2004**

**VOCE 15 – BOLLATURA LIBRI SOCIALI E  
SCRITTURE CONTABILI.**

**Per ogni 500 pagine o frazione di 500  
pagine Euro 18,00**

**Nota: Il diritto non è dovuto né per la  
bollatura e numerazione effettuata presso  
un notaio, né per la relativa comunicazione  
al Registro delle imprese da parte del  
notaio.**

**D.I. 29 novembre 2004,  
In vigore dal 3 dicembre 2004,  
riconfermato nei successivi decreti**


**VOCE 6 – Bollatura libri sociali ... Euro 30,00**

**Nota: Il diritto non è dovuto né per la  
bollatura e numerazione effettuata presso un  
notaio, né per la relativa comunicazione al  
Registro delle imprese da parte del notaio.**

## **PROBLEMI INTERPRETATIVI NEL CASO DI BOLLATURA VOLONTARIA**

**QUESITO:** Un imprenditore individuale o una società di persone che, nonostante l'abolizione dell'obbligo della vidimazione e della bollatura, intenda volontariamente procedere alla richiesta di bollatura e numerazione del libro degli inventari e del libro giornale quali imposte e tasse deve pagare? L'imposta di bollo nel modo ordinario o raddoppiato? Unitamente alla T.C.G.?


### **ORIGINE DEI DUBBI**



I dubbi sono nati dal fatto che nella Relazione alla legge n. 383 del 2001 si sostiene che l'aumento raddoppiato dell'imposta di bollo è derivato dal fatto di dover compensare la riduzione di gettito conseguente al mancato versamento della tassa di concessione governativa.


L'aumento dell'imposta di bollo non è, infatti, dovuta da parte delle società di capitali che assolvono in ogni caso al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria.

### **SONO NATE DUE INTERPRETAZIONI CONTRASTANTI**




### **POSIZIONE A**

- Pagamento dell'imposta di **bollo nella misura di 14,62** per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;
- Pagamento della **tassa sulle concessioni governative dell'importo di 67,00 euro**;
- Pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio o del compenso al Notaio.




Se il raddoppio dell'imposta di bollo è legato al solo fatto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, nel caso tale tassa venga pagata, perché si intende volontariamente procedere alla richiesta di bollatura e vidimazione, l'imposta di bollo deve essere pagata nell'importo ordinario e non maggiorato.



### **POSIZIONE B**

- Pagamento dell'imposta di **bollo nella misura di 29,24** per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;
- Pagamento della **tassa sulle concessioni governative dell'importo di 67,00 euro**;
- Pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio o del compenso al Notaio.




Dell'aumento dell'imposta di bollo si dovrà tener presente sia nel caso in cui l'imprenditore si avvalga della facoltà di far bollare i libri, sia nel caso contrario nel quale l'imprenditore non dovesse avvalersi di tale possibilità, utilizzando il libro giornale e il libro degli inventari con la sola numerazione progressiva. Quindi, sia che i libri in questione siano o non siano bollati e vidimati l'imposta di bollo da applicare è sempre nella misura raddoppiata di 29,24 euro, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

## **SOLUZIONE PLAUSIBILE:      LA POSIZIONE B**

**Nella Relazione viene semplicemente fornita una giustificazione di bilancio dell'aumento dell'imposta di bollo senza peraltro intervenire in alcun modo sulla questione che un eventuale pagamento della tassa di concessione governativa potesse ridurre l'importo dell'imposta di bollo alla misura ordinaria attuale di 14,62, anziché raddoppiata.**

**Anche nella previsione che nessuno avrebbe più bollato e vidimato né il libro giornale né il libro degli inventari (come previsto dalla norma), l'imposta di bollo è stata in ogni caso fissata nella misura raddoppiata.**



**Dunque, per le società di persone, le società cooperative e gli imprenditori individuali, sia nel caso intendano procedere facoltativamente alla richiesta di bollatura, sia nel caso non la richiedano, come previsto dalla norma, l'imposta di bollo, dovuta per questi due libri, rimane in ogni caso fissata nella misura raddoppiata (attualmente nella misura di 29,24 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine).**

**La diversità rispetto alle società soggette al pagamento della tassa forfetaria, è dovuta al fatto che il legislatore non ha voluto appesantire ulteriormente l'imposizione lasciando, per queste società, l'imposta di bollo nella misura ordinaria (attualmente di 14.62 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine), nella previsione che le stesse già pagano obbligatoriamente una tassa forfetaria annuale, indipendentemente dal numero dei libri che bollano.**


## **L'ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE E IL PROBLEMA DELL'EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

### **Art. 2215 Codice Civile**

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere **numerati progressivamente** in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.


### **Art. 2710 Codice Civile**

I libri **bollati e vidimati** nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.



### **Art. 634 Codice Procedura Civile**

Sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguente Cod. Civ., **purché bollate e vidimate** nelle forme di legge e regolarmente tenute.



Ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo, **come condizione per essere prova scritta idonea**, l'art. 634 prevede la bollatura e la vidimazione nonché la regolare tenuta delle scritture contabili, da cui vengono estrapolati gli estratti autentici.

**La modifica dell'articolo 2215 del Codice civile, ad opera della legge n. 383/2001, ha fatto cadere il coordinamento tra le disposizioni intorno al valore probatorio delle scritture contabili (articoli 2710 C.C. e 634 C.P.C) e quelle sostanziali che disciplinano le modalità di tenuta delle scritture.**

**PROBLEMA:** Come coordinare quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 383/2001, il quale prevede l'abrogazione della vidimazione e della bollatura per il libro giornale e il libro degli inventari, con quanto disposto negli articoli 2710 C.C. e 634 C.P.C., nei quali si richiede tuttora la contemporanea presenza dei tre requisiti di **bollatura**, **vidimazione** e **regolare tenuta**?

Il problema maggiore sembra rappresentato dalla possibilità di richiedere ed ottenere il rilascio di estratti notarili nell'eventualità in cui fosse necessario ottenere un decreto ingiuntivo.

## **POSSIBILI SOLUZIONI**

**E' necessario distinguere il caso del rilascio dell'estratto autentico del libro giornale o del libro degli inventari, dal caso del rilascio dell'estratto autentico di registri tenuti ai fini IVA.**

**Nel caso di registri IVA**, si ritiene che il notaio possa legittimamente soddisfare le eventuali richieste rilasciando estratti autentici di registri non bollati e vidimati.

Il problema potrebbe sorgere in merito all'individuazione dei titoli necessari per il rilascio del decreto ingiuntivo, in riferimento al disposto di cui all'articolo 634 C.P.C. E' ormai pacifico che, per ottenere un decreto ingiuntivo, l'unica condizione che si richiede alle scritture contabili previste dalle disposizioni tributarie è che le stesse siano regolarmente numerate in ogni foglio.

Diverso è il problema relativo all'estratto autentico del libro giornale o del libro degli inventari, per risolvere il quale è necessario valutare l'impatto dell'art. 8 della legge n. 383/2001 su queste due norme.

**Il Consiglio nazionale del Notariato** (Studio n. 3804 del 19 marzo 2002) ha previsto tre possibili letture del nuovo dato normativo:

- 1) il venire meno dell'obbligo della bollatura e della vidimazione **ha fatto venir meno l'efficacia probatoria delle scritture contabili**, in quanto l'articolo 2710 C.C. e l'art. 634 C.P.C. non sono stati né tacitamente né parzialmente abrogati;
- 2) il venire meno dell'obbligo della bollatura e della vidimazione **non incide sulla efficacia probatoria delle scritture contabili**, la quale efficacia non sarebbe più subordinata ai requisiti della bollatura e della vidimazione, ma solo a quello della regolare tenuta (implicita e parziale abrogazione degli articoli 2710 C.C. e 634 C.P.C.);
- 3) bisogna **tenere distinti i due profili** della regolare tenuta dei libri contabili dalla loro efficacia probatoria.
  - Per quanto attiene al primo aspetto: **per la regolare tenuta non sono più necessarie la vidimazione e la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari.**
  - Per quanto attiene al secondo aspetto: **per l'efficacia probatoria sarebbe sempre necessaria tanto la bollatura quanto la vidimazione** (è esclusa una tacita o parziale abrogazione delle due disposizioni).

L'art. 8 della legge n. 383/2001, modificando espressamente solo l'art. 2215 del Codice civile, **ha mutato l'ambito di applicazione** in quanto si riferisce alle modalità di tenuta di **tutte le scritture contabili** e non più solamente del libro giornale e del libro degli inventari.

Questi ultimi non sono più oggetto di un obbligo di vidimazione e di bollatura, ma al pari degli altri libri contabili, **possono essere oggetto di bollatura e di vidimazione facoltative**, ai sensi dell'art. 2218 C.C.

Di conseguenza l'art. 2218 C.C. vede estendere il proprio ambito applicativo anche al libro giornale e al libro degli inventari.

Di contro, l'art. 8 della legge n. 353/2001 **lascia inalterati gli articoli 2710 del Codice civile e l'art. 634 del Codice di procedura civile**, ai cui effetti bollatura e vidimazione sono ancora richieste.

**Conclusione:** Per ottenere un decreto ingiuntivo, il notaio potrà procedere al rilascio dell'estratto autentico del libro giornale e del libro degli inventari, al fine di ottenere la prova scritta di cui all'art. 634 C.P.C., **solo nel caso in cui gli stessi siano stati bollati e vidimati.**


## LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI PER LE SRL SOLO NUMERAZIONE O ANCHE BOLLATURA?

### **2421. (Libri sociali obbligatori).**

1. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

(*Omissis*)

**3. I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.**



### **2478. (Libri sociali obbligatori).**

1. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:  
(*Omissis*)

2. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.

3. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

**Viene espressamente previsto sia l'obbligo di numerazione che quello di bollatura.**

**Non viene espressamente prevista né la numerazione né la bollatura. Possibili due soluzioni:**

- 1) obbligo della sola numerazione;**
- 2) obbligo sia della numerazione che della bollatura, per analogia con quanto disposto per le Spa.**

# LIBRI SOCIALI – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E DI DEPOSITO

## CONSERVAZIONE - Secondo la normativa civilistica

### NORMA GENERALE

#### **Art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili**

1. Le scritture **devono essere conservate per dieci anni** dalla data dell'ultima registrazione.
2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
3. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo **possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini**, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

### SOCIETA' DI PERSONE

#### **Art. 2312 - Cancellazione della società**

1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. Le scritture contabili e i documenti **devono essere conservati per dieci anni** a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

### SOCIETA' DI CAPITALI

#### **2496. (Deposito dei libri sociali).**


1. Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società **devono essere ... conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese**; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

## **CONSERVAZIONE - Secondo la normativa fiscale**

### **D.P.R. n. 633/1972 - Art. 39 - Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti**

*(Omissis)*

3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto **devono essere conservati a norma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**. Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica.



### **D.P.R. n. 600/1973 - Art. 22 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili**

*(Omissis)*

2. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali **devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie**, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice [ndr **ora art. 2496**]. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari **devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge**. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

3. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

*(Omissis)*

## MODALITA' DI CONSERVAZIONE

### **Art. 2220 – Conservazione delle scritture contabili**


1. (Omissis)
2. (Omissis)

3. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo **possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini**, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.



### **D.L. n. 357/1994 - Art. 7-bis, comma 9, introdotto dalla legge di conversione n. 489/1994**

9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, **si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie**. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.



### **D.M. 23 gennaio 2004 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto**

## **LA CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI IN FORMA ELETTRONICA SECONDO IL D.M. 23 GENNAIO 2004**

**Le Disposizioni del decreto sono applicabili alla formazione ed alla conservazione di tutte le scritture contabili, rilevanti ai fini tributari, che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.**

**Sono esplicitamente fuori da questa disciplina i libri sociali obbligatori, attualmente ancora soggetti a vidimazione iniziale.**

**La scrittura contabile formata e conservata in forma informatica, secondo le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2004 e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione del CNIPA n. 11/2004, in tema di conservazione dei documenti in forma informatica, consiste in un file (documento informatico), munito di sottoscrizione elettronica e di marcatura temporale, apposte entrambe dal cosiddetto responsabile della conservazione.**

**Non è richiesta l'apposizione della sottoscrizione elettronica di un pubblico ufficiale.**

**Il responsabile alla conservazione, al fine di estendere la validità dei documenti informatici, dovrà poi trasmettere alle competenti Agenzie fiscali, l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e marcatura temporale, entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal D.P.R. n. 322/1998, per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.**

**La trasmissione di tali dati all'Amministrazione finanziaria, oltre estendere nel tempo la validità dei documenti ai fini fiscali, concretizza una sorta di "vidimazione annuale" degli stessi, cristallizzandone il contenuto ed impedendo che, avvenuta la trasmissione telematica, i registri e le fatture possano essere modificati nel loro contenuto.**

**Non sono state ancora emanate le regole tecniche di attuazione e i provvedimenti dei Direttori delle competenti Agenzie fiscali che stabiliscano le modalità di esibizione delle scritture contabili anche per via telematica.**

# DEPOSITO

## SOCIETA' DI PERSONE


### **Art. 2312 - Cancellazione della società**

1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. (Omissis)

3. Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci **sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.**

4. (Omissis).




**PRESSO LA PERSONA  
DESIGNATA DALLA  
MAGGIORANZA**

## SOCIETA' DI CAPITALI

### **2496. (Deposito dei libri sociali).**

1. Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società **devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese;** chiunque può esaminarli, anticipando le spese.



**PRESSO IL REGISTRO  
DELLE IMPRESE**